

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZANNIER e BURTULO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 1968

Proroga del termine previsto dalla legge 16 dicembre 1961, n. 1525, relativo alle agevolazioni tributarie a favore degli stabilimenti industriali del territorio del comune di Monfalcone e del territorio della zona portuale Aussa-Corno in provincia di Udine

ONOREVOLI SENATORI. — Con il 31 maggio 1969 verrà a scadere il termine fissato dagli articoli 1, 2 e 3 della legge 16 dicembre 1961, n. 1525 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 5 febbraio 1962) per usufruire delle agevolazioni tributarie a favore degli stabilimenti industriali del territorio del comune di Monfalcone e del territorio della zona portuale Aussa-Corno in provincia di Udine.

Conseguentemente con la data predetta verrà a decadere la disposizione dell'articolo 1 della legge 6 luglio 1964, n. 633, con la quale sono dichiarate di pubblica utilità e sono considerate urgenti e indifferibili le opere occorrenti per la sistemazione, l'attrezzatura e l'esercizio dei servizi del territorio del comune di Monfalcone destinate dal piano regolatore alle iniziative di cui all'articolo 1 della legge 16 dicembre 1961, n. 1525, e della zona dell'Aussa-Corno, delimitata a norma dell'articolo 6 della legge sovracitata, anche se ubicate al di fuori di detto territorio e di detta zona; nonchè le opere necessarie per l'impianto e l'esercizio di stabilimenti e attrezzature industriali nel territorio e nella zona di cui sopra.

Si rende pertanto quanto mai necessaria ed urgente la emanazione di una legge che proroghi fino al 31 dicembre 1979 il termine di cui agli articoli 1, 2 e 3 della legge n. 1525 del 16 dicembre 1961.

I motivi che giustificano tale necessità e urgenza si possono così riassumere.

La legge n. 1525, all'articolo 6, stabilisce che le disposizioni della legge stessa si applicano anche al territorio della zona portuale Aussa-Corno, della estensione massima di ettari 1.000, da determinarsi più specificatamente con decreto del Ministero per le finanze.

Il decreto suddetto è stato emanato dal Ministero per le finanze il 2 ottobre 1962 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 16 ottobre 1962), cosicchè fino a questa ultima data non era possibile usufruire delle agevolazioni previste dalla legge n. 1525.

Per poter favorire il sorgere di nuove iniziative industriali nell'ambito del territorio del comune di Monfalcone e della zona Aussa-Corno, si è riconosciuta però la necessità di norme integrative per l'applicazione della legge n. 1525, norme che sono state ema-

nate con legge 6 luglio 1964, n. 633 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 4 agosto 1964).

Con quest'ultima legge, fra l'altro, sono stati istituiti il « Consorzio per lo sviluppo industriale del comune di Monfalcone » ed il « Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno » — Enti di diritto pubblico — attribuendo al Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia l'approvazione dello statuto dei due Consorzi, ed assoggettando gli stessi al controllo dei competenti organi regionali secondo le modalità da stabilirsi dalle leggi regionali.

Con decreto del Presidente della regione 30 dicembre 1964, n. 15 (pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* n. 1 del 5 gennaio 1965) è stato approvato lo statuto del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno, mentre lo statuto del Consorzio per lo sviluppo industriale del comune di Monfalcone è stato approvato con decreto del Presidente della regione 5 marzo 1965, n. 2 (pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* numero 5 del 30 marzo 1965).

Le norme di attuazione della legge 6 luglio 1964, n. 633, per il controllo sui due Consorzi sono state emanate con legge regionale 9 gennaio 1965.

Per quanto riguarda il Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno, l'Assemblea generale ha potuto riunirsi, per la prima volta, il 13 marzo 1965, per procedere alla nomina del Presidente e del Consiglio di amministrazione, mentre il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto 26 marzo 1964, n. 3, ha nominato i componenti del Collegio sindacale del Consorzio.

Cosicché sono trascorsi oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della legge 16 dicembre 1961, n. 1525, fino all'entrata in funzione del Consorzio, per cui il periodo di anni sette (precisamente dal 21 febbraio 1962 al 31 maggio 1969), entro il quale sono concesse le agevolazioni tributarie previste dalla predetta legge n. 1525, si è ridotto ad anni quattro.

Ai sensi della legge 6 luglio 1964, n. 633, i due Consorzi provvedono alla esecuzione

di opere contemplate dai piani particolareggiati e cioè a quelle occorrenti per la sistemazione, l'attrezzatura e l'esercizio dei servizi dei rispettivi territori (infrastrutture tecniche e servizi) anche se ubicate al di fuori delle zone.

Tali opere e servizi sono le necessarie, indispensabili premesse per il raggiungimento dello scopo dei due Consorzi, che è quello di promuovere lo sviluppo economico rispettivamente del comune di Monfalcone e del Friuli, e di favorire il sorgere di iniziative industriali nell'ambito del rispettivo territorio comunale e zona Assusa-Corno.

All'esecuzione delle opere necessarie per l'attrezzatura delle zone a scopo industriale sono destinate, a termine dell'articolo 11 della legge n. 633, le somme ricavate dai due Consorzi dalle cessioni delle aree provenienti dalle espropriazioni alle singole aziende che lo richiedono per l'impianto di stabilimenti, nonchè i contributi di miglioria specifica che i Consorzi imporranno ai sensi dell'articolo 8 della stessa legge n. 633.

Il provento delle cessioni delle aree potrà dare un consistente apporto al finanziamento delle opere di infrastrutture soltanto dopo eseguite tali opere o per lo meno in avanzato corso di esecuzione delle stesse, senza le quali le richieste di aree per l'impianto di stabilimenti saranno necessariamente in numero esiguo; mentre il contributo di miglioria, che richiede una lunga e complessa procedura, potrà conseguirsi a lunga scadenza, essendo esso conseguenza diretta o indiretta della esecuzione delle opere di infrastruttura.

Da ciò deriva inoltre la difficoltà di assumere mutui per l'effettuazione delle espropriazioni, per l'esecuzione delle opere pubbliche e per l'impianto e l'attrezzatura dei pubblici servizi contemplati dai piani particolareggiati.

La Regione Friuli-Venezia Giulia, per venire incontro alle riconosciute predette difficoltà di ordine finanziario, con legge regionale 11 novembre 1965, n. 24 (pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* n. 21 del 13 novembre 1965) ha disposto di concedere ad enti pubblici e consorzi di diritto pubblico, che

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

perseguono finalità di sviluppo industriale nel territorio regionale, contributi in conto capitale nella misura massima dell'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per opere di infrastrutture tecniche e servizi, ivi compreso il costo delle aree su cui le opere stesse insistono, ammettendo inoltre che i mutui ordinari contratti dagli stessi enti e consorzi, per far fronte alla spesa per l'acquisto e l'apprestamento di aree, destinate ad uso industriale, nonchè per finanziare la differenza di spesa, non coperta dal contributo regionale per le opere di cui sopra, possono essere garantiti dalla Regione.

Soltanto in seguito a questo notevole intervento della Regione, i due Consorzi, quello di Monfalcone e quello dell'Aussa-Corno, hanno potuto praticamente iniziare la loro attività nel campo delle opere di infrastrutture tecniche, con la presentazione alla Regione delle domande di contributo, seguite dai relativi progetti esecutivi delle opere programmate.

La complessa procedura, dalla presentazione delle domande all'emanazione del decreto di concessione del contributo e quindi all'inizio dei lavori, nonchè i tempi tecnici occorrenti per l'esecuzione delle opere,

comportano però, il più delle volte, un lungo periodo di tempo per poter vedere realizzate le opere stesse, mentre si avvicina la scadenza del 31 maggio 1969 (manca ancora meno di un anno) quale termine delle agevolazioni tributarie previste dalla legge 16 dicembre 1961, n. 1525.

Ciò premesso, al fine di consentire ai due Consorzi una certa tranquillità e sicurezza nella realizzazione delle opere pubbliche contemplate dai piani particolareggiati, nonchè di evitare che aziende, aventi in programma l'impianto di stabilimenti industriali nel territorio del comune di Monfalcone e nella zona Aussa-Corno, preferiscano altre zone per l'impianto dei progettati stabilimenti in vista appunto dell'approssimarsi della scadenza del termine delle agevolazioni tributarie, si ritiene necessario ed urgente prorogare il termine predetto fino almeno al 31 dicembre 1979.

Tale esigenza, nel corso della IV legislatura, è già stata riconosciuta dalla Commissione finanze e tesoro del Senato che ha approvato in sede legislativa il provvedimento poi decaduto per la sopravvenuta chiusura della legislatura che ne ha impedito l'esame da parte dell'altro ramo del Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Il termine del 31 maggio 1969 previsto dalla legge 16 dicembre 1961, n. 1525, concernente agevolazioni tributarie a favore degli stabilimenti industriali del territorio del comune di Monfalcone e del territorio della zona portuale Aussa-Corno in provincia di Udine, e dalle successive disposizioni legislative che comunque facciano riferimento a detto termine, è prorogato a tutti gli effetti al 31 dicembre 1979.